



7.12.2016

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)  
(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Werner Kuhn

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	9
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE .....	11
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	12



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)  
(COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0273),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0187/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016<sup>1</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>2</sup>,
  - vista la lettera in data 17 ottobre 2016 della commissione giuridica alla commissione per la pesca a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca<sup>3</sup>,
  - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0376/2016),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>3</sup> Testi approvati, P7\_TA(2012)0460.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) È della massima importanza utilizzare norme identiche per determinare le caratteristiche dei pescherecci *e ciò* per uniformare le condizioni di esercizio di detta attività nell'Unione.

#### *Emendamento*

(3) È della massima importanza utilizzare norme identiche per determinare le caratteristiche dei pescherecci, *che siano conformi alle norme della politica comune per la pesca*, per uniformare le condizioni di esercizio di detta attività nell'Unione.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Di conseguenza, occorre tener conto della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi firmata il 23 giugno 1969 a Londra (convenzione del 1969) e della convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci, firmata il 2 aprile 1977 in Torremolinos, *entrambe redatte sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)*.

#### *Emendamento*

(5) Di conseguenza, occorre tener conto della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi, firmata il 23 giugno 1969 a Londra (convenzione del 1969), della convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci, firmata il 2 aprile 1977 in Torremolinos, *e della convenzione delle Nazioni Unite concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare, firmata il 29 aprile 1958 a Ginevra*.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

## Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) Per i pescherecci di maggiori dimensioni che superano tale lunghezza, è preferibile ampliare le specifiche della nave affinché comprendano la capacità di carico, la capacità del serbatoio del carburante, la capacità di trasformazione e il volume delle catture.*

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca chiede una definizione giuridica delle caratteristiche della pesca su larga scala e della pesca artigianale al fine di distinguerle sotto il profilo giuridico. Tale definizione dovrebbe comprendere, oltre alle dimensioni dell'imbarcazione, attributi come la lunghezza delle navi, le variabili relative al loro raggio d'azione locale, il loro ruolo sociale nelle comunità costiere, l'impatto ecologico, la capacità di pesca e i dati economici relativi all'impresa.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo *alle*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo *alla*

*modifiche necessarie* per adeguare al progresso tecnico *i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo*.

*modifica del paragrafo 2 del presente articolo* per adeguare al progresso tecnico *il riferimento alla corrispondente norma internazionale ISO*.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere dal [...].

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare **gli** atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dal **[data di entrata in vigore del presente regolamento]**. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

## ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref. D(2016)43806

Alain Cadec  
Presidente della commissione per la pesca  
ASP 13E205  
Bruxelles

Oggetto: **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)  
(COM(2016)0273 – C8-0187/2016– 2016/0145(COD))**

Onorevole presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

*"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.*

*In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.*

*Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."*

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, nella riunione del giovedì 13 ottobre 2016 la commissione giuridica ha deciso all'unanimità<sup>4</sup> di raccomandare alla commissione per la pesca, competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta conformemente all'articolo 104 del regolamento.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia profonda stima

Pavel Svoboda

*All.: Parere del gruppo consultivo.*

---

<sup>4</sup> Erano presenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Victor Negrescu, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI  
DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO  
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 14 settembre 2016

**PARERE**

**ALL'ATTENZIONE IL PARLAMENTO EUROPEO  
IL CONSIGLIO  
LA COMMISSIONE**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle caratteristiche dei  
pescherecci  
COM(2016)0273 of 23.5.2016 – 2016/0145(COD)(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 7 luglio 2016 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso di tale riunione<sup>1</sup>, a seguito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante rifusione del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci, il gruppo consultivo ha concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto legale esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER

Giureconsulto

H. LEGAL

Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA

Direttore generale

---

<sup>1</sup> Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Caratteristiche dei pescherecci (rifusione)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	23.5.2016		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	PECH 6.6.2016		
<b>Relatori</b> Nomina	Werner Kuhn 6.7.2016		
<b>Esame in commissione</b>	11.7.2016	8.9.2016	9.11.2016
<b>Approvazione</b>	5.12.2016		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 20	–: 1	0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez		
<b>Deposito</b>	8.12.2016		